



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE**

**Area Contratti e Affari Generali  
Settore Servizi Amministrativi Generali  
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa**

Oggetto: Modifica all'articolo 5 del Codice di Comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università degli Studi di Trieste a tutela della dignità della persona

## IL RETTORE

Richiamato il Codice di Comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università degli Studi di Trieste a tutela della dignità della persona, emanato con decreto rettorale del 16 dicembre 2008 n. 1750, e modificato con il successivo decreto rettorale del 9 maggio 2017 n. 291;

Ritenuto necessario modificare il comma 2 dell'articolo 5, relativo al Consigliere di fiducia, ai fini di una semplificazione del procedimento di selezione;

Informato il Comitato Unico di Garanzia, che nella seduta del 29 febbraio 2024, ha preso atto senza osservazioni;

Informate le Organizzazioni sindacali;

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 13 marzo 2024 che ha espresso parere favorevole alla modifica del comma 2 dell'articolo 5, rubricato "Consigliere di Fiducia", del Codice di Comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università degli Studi di Trieste a tutela della dignità della persona;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2024, che ha approvato la modifica al comma 2 dell'articolo 5, rubricato "Consigliere di Fiducia", del Codice di Comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università degli Studi di Trieste a tutela della dignità della persona;

## DECRETA

art. 1 – di emanare la modifica al comma 2 dell'articolo 5, rubricato "Consigliere di Fiducia", del Codice di Comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università degli Studi di Trieste a tutela della dignità della persona, come da testo posto in allegato.

art. 2 – di stabilire che la modifica al comma 2 dell'articolo 5, rubricato "Consigliere di Fiducia", del Codice di Comportamento per la prevenzione delle molestie nei

**Università degli Studi di Trieste**  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste  
[www.units.it](http://www.units.it) - [ateneo@pec.units.it](mailto:ateneo@pec.units.it)

*Responsabile del procedimento: dr.ssa Serena Bussani*  
Tel. +39 040 558 3017 - 7878  
[aaggdocc@amm.units.it](mailto:aaggdocc@amm.units.it)



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE**

**Area Contratti e Affari Generali  
Settore Servizi Amministrativi Generali  
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa**

luoghi di lavoro e di studio dell'Università degli Studi di Trieste a tutela della dignità della persona entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo del presente provvedimento.

art. 3 – di incaricare l'Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore.

Il Rettore  
F.to prof. Roberto Di Lenarda



ALLEGATO

**CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE NEI  
LUOGHI DI LAVORO E DI STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE A  
TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA**

TESTO VIGENTE	TESTO APPROVATO
<p><i>Art. 5 - Consigliere di fiducia</i> 1. È istituita la figura del Consigliere/Consigliera di Fiducia, d'ora in poi Consigliere, così come previsto dalla normativa vigente. 2. Il/La Consigliere/a di fiducia è nominato/a su designazione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (d'ora in avanti, "CUG"), scelto/a tra persone esterne all'Ateneo, che possiedano documentata esperienza umana e professionale, adatta a svolgere i compiti previsti dal codice. Il conferimento dell'incarico di Consigliere/a di fiducia avviene previo esperimento di procedura di valutazione comparativa. La valutazione dei requisiti e dei titoli, presentati dai/le candidati/e unitamente al curriculum vitae, è effettuata da un'apposita commissione, che attribuisce i punteggi secondo i pesi prestabiliti dal CUG per ciascuno dei requisiti e dei titoli previsti dal bando. La commissione è composta dal/la Presidente del CUG, da due componenti effettivi/e del CUG di parte pubblica e da due componenti effettivi/e del CUG di parte sindacale. In caso di assenza, i/le componenti effettivi/e sono sostituiti/e dai/le rispettivi/e componenti supplenti. Al termine dei lavori della</p>	<p><i>Art. 5 - Consigliere di fiducia</i> 1. È istituita la figura del Consigliere/Consigliera di Fiducia, d'ora in poi Consigliere, così come previsto dalla normativa vigente. 2. Il/La Consigliere/a di fiducia <del>è nominato/a su designazione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (d'ora in avanti, "CUG")</del>, scelto/a tra persone esterne all'Ateneo, che possiedano documentata esperienza umana e professionale, adatta a svolgere i compiti previsti dal codice. Il conferimento dell'incarico di Consigliere/a di fiducia avviene previo esperimento di procedura di valutazione comparativa. La valutazione dei requisiti e dei titoli, presentati dai/le candidati/e unitamente al curriculum vitae, è effettuata da un'apposita commissione, che attribuisce i punteggi <del>secondo i pesi prestabiliti dal CUG</del> per ciascuno dei requisiti e dei titoli previsti dal bando. La commissione è composta dal/la Presidente del CUG, da due componenti effettivi/e del CUG di parte pubblica e da due componenti effettivi/e del CUG di parte sindacale. In caso di assenza, i/le componenti effettivi/e sono sostituiti/e dai/le rispettivi/e componenti supplenti. <del>Al termine dei lavori</del></p>



commissione, il CUG delibera sulla graduatoria finale e sull'eventuale colloquio.

3. Il Consigliere, nello svolgimento della sua funzione, agisce in piena autonomia; dura in carica 2 anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. Il Consigliere presta la sua assistenza, nell'ambito di applicazione del codice, a tutela di chiunque si ritenga vittima di una molestia, verificatasi in un luogo di studio o di lavoro dell'Ateneo.

5. Il Consigliere è delegato dall'Ateneo a fornire consulenza e assistenza alla persona oggetto di molestie e a contribuire alla soluzione del caso. Il Consigliere ha accesso ai documenti amministrativi inerenti al caso da trattare.

6. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.

7. Nel rispetto dei principi della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, il Consigliere, entro il 31 ottobre di ogni anno, presenta al CUG, al Rettore e al Direttore generale, una dettagliata relazione sull'attività svolta.

8. Propone azioni e iniziative di formazione e informazione volte a promuovere un clima organizzativo idoneo ad assicurare la pari dignità e libertà di tutte le persone all'interno dell'Università.

9. Al Consigliere che può avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, di consulenti interni o esterni, sono fornite adeguate risorse umane e un'indennità, la cui misura è determinata dal CdA, nel rispetto della normativa vigente in materia.

10. Su richiesta del CUG il Consigliere può partecipare alle sue riunioni, con funzione consultiva.

~~della commissione, il CUG delibera sulla graduatoria finale e sull'eventuale colloquio.~~

3. Il Consigliere, nello svolgimento della sua funzione, agisce in piena autonomia; dura in carica 2 anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. Il Consigliere presta la sua assistenza, nell'ambito di applicazione del codice, a tutela di chiunque si ritenga vittima di una molestia, verificatasi in un luogo di studio o di lavoro dell'Ateneo.

5. Il Consigliere è delegato dall'Ateneo a fornire consulenza e assistenza alla persona oggetto di molestie e a contribuire alla soluzione del caso. Il Consigliere ha accesso ai documenti amministrativi inerenti al caso da trattare.

6. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.

7. Nel rispetto dei principi della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, il Consigliere, entro il 31 ottobre di ogni anno, presenta al CUG, al Rettore e al Direttore generale, una dettagliata relazione sull'attività svolta.

8. Propone azioni e iniziative di formazione e informazione volte a promuovere un clima organizzativo idoneo ad assicurare la pari dignità e libertà di tutte le persone all'interno dell'Università.

9. Al Consigliere che può avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, di consulenti interni o esterni, sono fornite adeguate risorse umane e un'indennità, la cui misura è determinata dal CdA, nel rispetto della normativa vigente in materia.

10. Su richiesta del CUG il Consigliere può partecipare alle sue riunioni, con funzione consultiva.



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE**

**Area Contratti e Affari Generali  
Settore Servizi Amministrativi Generali  
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa**

11. Il Consigliere può essere rimosso dall'incarico dal Rettore motivatamente, sentito il parere del CUG.

11. Il Consigliere può essere rimosso dall'incarico dal Rettore motivatamente, sentito il parere del CUG.